

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 7 aprile 1999.**

Angelini, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Giovanni Pace, Pennacchi, Risari, Sinisi, Treu, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Novelli, Giovanni Pace, Pennacchi, Risari, Sinisi, Treu, Turco, Vannoni, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazioni di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*VI Commissione (Finanze):*

MARIO PEPE e MERLO: « Norme per la restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base relativa all'anno 1993 » (5794) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*VII Commissione (Cultura):*

CIMADORO: « Istituzione del Fondo speciale di solidarietà fra gli sportivi » (5769) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

MARTINAT: « Disposizioni in materia di divieto di circolazione per i veicoli a motore non alimentati da benzine ecologiche, nonché in materia di obbligo di smaltimento delle marmitte catalitiche secondo criteri ecologici » (5719) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

MAZZOCCHI ed altri: « Introduzione della denominazione di "pane tradizionale"; nella produzione e commercializzazione del pane » (5807) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV.*

**Trasmissione dal Presidente  
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 1998 (doc. LXVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

### **Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tredici risoluzioni approvate nella sessione dall'8 al 12 febbraio 1999. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla stipula dell'accordo tra le Comunità europee e il governo del Canada in ordine all'applicazione del loro diritto in materia di concorrenza » (*doc. XII, n. 343*) — *alla III Commissione;*

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni: "Intermodalità e trasporto inter modale di merci nell'Unione europea — Una logica di sistemi per il trasporto di merci — Strategie ed azioni tese a promuovere l'efficacia, i servizi e lo sviluppo duraturo" » (*doc. XII, n. 344*) — *alla IX Commissione;*

« sulla comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla politica regionale e sulla politica di concorrenza » (*doc. XII, n. 345*) — *alla V Commissione;*

« sull'esito della quarta conferenza delle parti aderenti alla convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) organizzata a Buenos Aires dal 2 al 13 novembre 1998 » (*doc. XII, n. 346*) — *alla VIII Commissione;*

sulla comunicazione della Commissione « Gli appalti pubblici nell'Unione europea » (*doc. XII n. 347*) — *alla VIII Commissione;*

« sugli impieghi del futuro in Europa » (*doc. XII, n. 348*) — *alla XI Commissione;*

« risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla stipula di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia in ordine al sistema di ecopunti applicabile al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria a decorrere dal 1° gennaio 1997 » (*doc. XII, n. 349*) — *alla III Commissione;*

« sull'armonizzazione delle forme di protezione integrativa dello statuto di profugo nell'Unione europea » (*doc. XII, n. 350*) — *alla I Commissione;*

« sulle conseguenze costituzionali dell'UEM contestuali all'allargamento » (*doc. XII, n. 351*) — *alla III e alla XIV Commissione;*

« sul processo decisionale in seno al Consiglio in un'Europa allargata » (*doc. XII, n. 352*) — *alla III e alla XIV Commissione;*

« una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la stipula dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele » (*doc. XII, n. 353*) — *alla VII Commissione;*

« una decisione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla procedura di attuazione dell'articolo 366-bis della IV Convenzione di Lomé » (*doc. XII, n. 354*) — *alla III Commissione;*

« sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa alla partnership euromediterranea nel settore dei trasporti » (*doc. XII, n. 355*) — *alla IX Commissione.*

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 24 al 25 febbraio 1999. Tali documenti, saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti

nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sulla regionalizzazione e la politica comune della pesca » (*doc. XII, n. 356*) — *alla XIII Commissione;*

« sulla XXI relazione annuale delle attività del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro — 1996, sulla relazione di attività dell'organo permanente per la sicurezza e l'igiene nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive (1996) e sulla relazione intermedia sul programma comunitario nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro -(1996-2000) » (*doc. XII, n. 357*) — *alla XI e alla XII Commissione.*

#### **Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 17 febbraio 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1998)723 — Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti trans-europee (GUCE C 27) — *alla IX e alla X Commissione;*

(COM(1998)586 — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (GUCE C 30) — *alla II e alla X Commissione;*

(COM(1998)168 — Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che

modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GUCE C 32) — *alla V Commissione;*

(COM(1998)683 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GUCE C 32) — *alla XIII Commissione;*

(COM(1998)731 — Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario a favore dell'inserimento dei rifugiati (GUCE C 36) — *alla I Commissione;*

(COM(1998)753 — Proposta di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (GUCE C 37) — *alla III Commissione;*

(COM(1998)779 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GUCE C 38) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 — 98/0318/SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva (GUCE C 43) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 — 98/0319/SYN) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro, del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autotrasportatori autonomi (GUCE C 43) — *alla IX e alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 — 98/0320/PRT) — Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (GUCE C 43) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)662 - 98/0321/SYN) - Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione dell'orario di lavoro della gente di mare a bordo di navi che usano i porti della Comunità (GUCE C 43) - *alla XI Commissione*;

(COM(1998)776) - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GUCE C 43) - *alla VIII e alla IX Commissione*;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 18 al 28 febbraio 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

(COM(1998)759) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUCE C 44) - *alla IX Commissione*;

(COM(1998)623 - 98/0323(COD)) - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione e il controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GUCE C 45) - *alla XII Commissione*;

(COM(1998)623 - 98/0324(COD)) - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne la scrapie (GUCE C 45) - *alla XII Commissione*;

(COM(1999)36) - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (GUCE C 47) - *alla III Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 3/1999, del 17 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GUCE C 49) - *alla X e alla XIII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 4/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GUCE C 49) - *alla IX e alla X Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 5/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti *roll-on/roll off* e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea (GUCE C 49) - *alla IX Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 6/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parla-

mento europeo e del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione « Socrate » (GUCE C 49) — *alla VII Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 7/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale « Leonardo da Vinci » (GUCE C 49) — *alla XI Commissione;*

(COM(1998)591) — Proposta di direttiva del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (GUCE C 53) — *alla VIII Commissione;*

Posizione Comune (CE) n. 8/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GUCE C 55) — *alla XIV Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 9/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GUCE C 55) — *alla XIV Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 10/1999, del 21 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della pro-

cedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GUCE C 55) — *alla IX Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 12/1999, del 22 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni (GUCE C 55) — *alla XI e alla XII Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 13/1999, del 22 dicembre 1998, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (GUCE C 55) — *alla XI e alla XII Commissione;*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 17 febbraio 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127 comma 1, regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse generiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/

CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GUCE L 25) - *alla XIII Commissione;*

Direttiva 98/96/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modifica, tra l'altro, per quanto riguarda le ispirazioni sul campo non ufficiale, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patata, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GUCE L 25) - *alla XIII Commissione;*

Direttiva 1999/7/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUCE L 40) - *alla IX Commissione;*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 18 al 28 febbraio 1999 è stata pubblicata la seguente normativa CE, che è stata deferita, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alla XIII Commissione permanente nonché, per il parere, alla XIV Commissione;

Direttiva 1999/8/CE della Commissione, del 18 febbraio 1999, che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GUCE L 50).

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con let-

tera del 25 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea TASSONE n. 9/4960/1, concernente l'intesa istituzionale di programma fra Governo e giunta regionale della Calabria, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 25 giugno 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro per le politiche agricole.**

Il ministro per le politiche agricole, con lettera del 26 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione ROSSIELLO ed altri n. 7/00679 e PECORARO SCANIO n. 7/00684, approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 10 marzo 1999, concernenti l'impugnazione del regolamento CE n. 2815 del 22 dicembre 1998, recante norme commerciali dell'olio di oliva.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 30 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla mozione ANGHINONI ed altri n. 1/00312, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 1999, concernente l'importazione di fiori dalla Colombia.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale con lettera in data 30 marzo 1999 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione al 1° semestre 1998, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.**

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 19 febbraio 1999 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un'ordinanza del 29 marzo 1999, in merito agli scioperi proclamati per il giorno 30 marzo 1999 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.**

Con lettera pervenuta in data 2 aprile 1999, il procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 25 febbraio 1999, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Augusto FANTOZZI nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore*.

#### **Annuncio di una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche.**

Con lettera pervenuta in data 6 aprile 1999 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, per il tramite del procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello ha inviato alla Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Marcello DELL'UTRI nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 5222/97 R.G.N.R.).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV n. 18).

#### **Trasmissioni da difensori civici regionali.**

Il difensore civico del consiglio regionale della Sardegna con lettera in data 29 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il difensore civico della regione Emilia-Romagna con lettera in data 29 marzo

1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 1/15).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il difensore civico del consiglio della provincia autonoma di Bolzano con lettera in data 31 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la

relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/13).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 1999, N. 29, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE E DI INTERROGATORIO DI GARANZIA (5720)**

**(A.C. 5720 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
SUL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Modifiche alla competenza della corte di assise).*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a*) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, comma 1, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ».

**ARTICOLO 2.**

*(Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale).*

1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

*a*) nel comma 1, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice competente a provvedere sulle misure cautelari »;

*b*) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis*. Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. »;

*c*) nel comma 5, dopo le parole: « il giudice » sono inserite le seguenti: « o il presidente, nel caso di organo collegiale, ».

**ARTICOLO 3.**

*(Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise).*

1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente

decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nel comma 3, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sui restanti motivi di impugnazione.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

#### ARTICOLO 4.

*(Disposizioni transitorie sull'interrogatorio previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale).*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 dello stesso codice.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stato aperto il dibattimento.

#### ARTICOLO 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 5720 – sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
« Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte d'assise »;

*al comma 1, capoverso, le parole:*  
« comma 1 » sono sostituite dalle seguenti:  
« primo comma ».

*All'articolo 2:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
« Modifiche dell'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale »;

*al comma 1, lettera a), le parole: « competente a provvedere sulle misure cautelari » sono sostituite dalle seguenti: « che ha deciso in ordine alla applicazione della misura cautelare »;*

*al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: « Quando competente a provvedere sulla misura cautelare è la corte di assise o il tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Quando la misura cautelare è stata emessa dalla corte di assise o dal tribunale »;*

*al comma 1, lettera c), le parole: « il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « altro tribunale, il giudice ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 3, sono soppresse le parole: « o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale »;*

*dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

*« 3-bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.*

*3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*3-quater. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale »;*

*al comma 4, le parole: « nel comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « nei commi 3 e 3-bis »;*

*al comma 4, è soppressa la parola: « restanti ».*

*All'articolo 4, comma 1, le parole: « dello stesso codice » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ».*

### **(A.C. 5720 – sezione 3)**

#### **EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DE- CRETO-LEGGE**

*All'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso, la parola: emessa è sostituita dalla seguente: disposta.*

#### **2. 1. La Commissione.**

##### **SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3. 1.**

*All'emendamento 3.1 sostituire le parole da: per le quali è possibile sino alla fine con le seguenti: salvo che la riunione non sia necessaria in quanto ricorra la connessione di cui all'articolo 12, lettera c) del codice di procedura penale.*

#### **0. 3. 1. 1. Martusciello.**

##### **ART. 3.**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Nei processi già pendenti per i quali siano stati contestati i reati di rapina ed estorsione aggravata, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a richiesta di parte, il Giudice dispone la separa-*

zione di quelle posizioni, relative a coimputati con imputazioni diverse, per le quali è possibile pervenire prontamente alla decisione, salvo che la riunione non venga ritenuta assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.

### 3. 1. Manzione

*All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: sui motivi con le parole: sugli altri motivi e aggiungere dopo la parola: impugnazione le seguenti parole: , presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-ter.*

### 3. 2. La Commissione.

### (A.C. 5720 - sezione 4)

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

*All'articolo unico del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29.

**Dis. 1. 1.** La Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3369 — NORME IN MATERIA DI  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL SENATO)  
(5627)**

**(A.C. 5627 — sezione 1)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Studi e ricerche  
per la politica industriale).*

1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.*

**3. 1.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 4.** Edo Rossi.

*Sopprimerlo*

\* **3. 7.** Rasi, Mazzocchi, Landi, Cuscunà, Lo Presti, Manzoni, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

*Al primo periodo, sostituire le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.*

**3. 2.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

*Al primo periodo, sostituire la parola: sentite con le seguenti: con il concorso delle.*

- 3. 5.** Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

*Al primo periodo, sopprimere le parole da: nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale sino alla fine del periodo*

- 3. 21.** Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

*Al primo periodo, sostituire le parole: il ricorso ad esperti o società specializzate mediante appositi contratti con le seguenti: dal Comitato tecnico-scientifico di esperti istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 430 del 1997*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

- 3. 20.** Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

*Al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dopo aver attentamente esaminato l'assenza di adeguate competenze già esistenti nell'ambito della struttura ministeriale.*

- 3. 10.** Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Landi, Cuscunà, Lo Presti, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

*Al secondo periodo, sostituire le parole: in lire 6 miliardi con le seguenti: in lire 1,5 miliardi annui*

*Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 2.*

- 3. 11.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Gli esperti e le società specializzate per tutta la durata dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, non potranno avere rapporti di lavoro professionale con i settori delle attività produttive sui quali saranno chiamati a svolgere le funzioni di cui al precedente comma.

- 3. 12.** Edo Rossi.

**(A.C. 5627 – sezione 2)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE,  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative).*

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purché entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mi-